



Seduta del

10 giugno 2025

Comunicato il

11 giugno 2025

Protocollo n.

432/2025

Interpellanza di frazione PS

concernente la protezione del whistleblowing nei Grigioni (prima firmataria Müller)

Risposta del Governo

In merito alla domanda 1: il Cantone segue con attenzione gli sviluppi a livello nazionale e internazionale. Sebbene le buone prassi e le raccomandazioni (internazionali) non siano vincolanti, esse sono state e vengono tuttora tenute in considerazione nell'ulteriore sviluppo della protezione del whistleblowing nei Grigioni. Ciò è dimostrato dal fatto che a livello cantonale esistono diversi meccanismi in relazione al whistleblowing:

Per irregolarità nel settore degli appalti il diritto cantonale in materia di appalti prevede un servizio di segnalazione a cui può rivolgersi chiunque. Il diritto del personale protegge i collaboratori del Cantone che in buona fede segnalano irregolarità. A tale scopo è a loro disposizione il servizio per la segnalazione di irregolarità nell'ambito del personale. Entrambi i servizi di segnalazione cantonali sono indipendenti ed esterni. Essi accettano anche segnalazioni anonime. Le irregolarità possono inoltre essere segnalate al servizio cantonale competente o alla relativa autorità di vigilanza (cfr. risposta alla domanda Perl concernente la segnalazione di irregolarità, PGC 1 I 2023/2024, p. 110). Ulteriori meccanismi esistono ad esempio nel settore sanitario (cfr. risposta alla domanda Rutishauser concernente l'istituzione di un servizio di mediazione e di segnalazione di irregolarità nel settore sanitario, PGC 5 I 2024/2025, p. 822 seg.).

Nel Cantone dei Grigioni in singoli casi il tema del whistleblowing ha attirato grande attenzione pubblica. Tuttavia, nella prassi risulta che nel complesso gli episodi sono pochi e i meccanismi esistenti funzionano.

In merito alla domanda 2: il whistleblowing riguarda diversi settori giuridici, in particolare il diritto del lavoro, il diritto societario e il diritto penale nonché la protezione dei dati (vedi messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni [Tutela in caso di segnalazione di irregolarità da parte del lavoratore], FF 2013 8193, p. 8202

segg.). La competenza per questi settori giuridici spetta perlopiù esclusivamente alla Confederazione. L'Assemblea federale ha tuttavia rifiutato a più riprese di intervenire a livello legislativo (rigetto della mozione Noser, 23.3844, Convenzione OCSE anti-corruzione. Inasprimento dell'attuazione nazionale nel 2024; non entrata nel merito della menzionata revisione parziale del Codice delle obbligazioni nel 2020). Ciò considerato, non è possibile migliorare in modo efficace la protezione del whistleblowing a livello cantonale, in particolare nell'economia privata. Non è stato possibile eliminare le incertezze giuridiche che si celano nel diritto federale.

In merito alla domanda 3: se nel Cantone dei Grigioni un ente pubblico causa comprovatamente un danno, esso risponde in conformità al diritto sulla responsabilità dello Stato (cfr. decreto governativo [concernente la verifica delle pretese di indennizzo di Adam Quadroni] del 28 gennaio 2025 [prot. n. 44/2025], p. 4 segg.). Il diritto cantonale non prevede una base legislativa speciale per la concessione di un indennizzo (volontario) a una persona segnalante che ha agito nell'interesse del Cantone. Al contrario, il diritto dell'UE prevede la direttiva 2019/1937 sul whistleblowing, che contiene anche disposizioni relative a misure di sostegno (come il patrocinio a spese di un procedimento) per la persona segnalante e ordina agli Stati membri di prevedere nella legislazione nazionale misure di protezione dalle ritorsioni. Anche in Svizzera una simile regolamentazione dovrebbe essere creata a livello nazionale, poiché i settori da disciplinare, come l'onere della prova o il risarcimento danni, riguardano il diritto civile e il diritto processuale civile. La competenza per tali ambiti giuridici spetta alla Confederazione. La creazione di una base legale sarebbe inoltre associata a questioni giuridiche e finanziarie complesse (presupposti, criteri per il calcolo dei danni, considerazione di danni immateriali, misure non monetarie, distinzione rispetto a rimedi giuridici esistenti, ecc.). Proprio per evitare incertezze giuridiche a ciò associate sarebbe necessaria una soluzione a livello nazionale. Non è perciò né possibile né sensato creare a livello cantonale una regolamentazione completa per indennizzi a favore di persone segnalanti. Tuttavia finora la Confederazione ha respinto tale richiesta (cfr. risposta alla domanda 2).



In nome del Governo

Il Presidente:

Marcus Caduff

Il Cancelliere:

Daniel Spadin